

espressione del maturato convincimento di giudici in buona fede e se di esse non si condividono certi passaggi, ciò naturalmente non basta ad elevarle a "corpo del reato"

Rigorosissima avrebbe pertanto dovuto essere nel caso di specie la prova, da un lato, della collusione o, comunque, dell'accordo criminoso asseritamente intervenuto fra il Prof. Capaldo e il Presidente Greco e, dall'altro, del dolo di "dissipazione" dell'attivo fallimentare esistente in capo ad entrambi i soggetti.

Vedremo invece che, sotto entrambi i profili, la sentenza impugnata annaspa disperatamente fra paralogismi, argomentazioni inconcludenti e considerazioni apodittiche ed affrettate.

2. Si è detto che la motivazione della sentenza di primo grado appare viziata da un radicato "pregiudizio" in merito alla ritenuta illiceità del procedimento relativo alla liquidazione di Federconsorzi.

Oltre che in relazione ad aspetti particolari della vicenda, non è difficile cogliere evidenti manifestazioni di tale "pregiudizio" in relazione ad alcuni profili di carattere generale, che è opportuno prendere in esame subito, anche ad ulteriore chiarificazione delle riserve sin qui formulate sul complessivo approccio ai problemi da parte della sentenza impugnata.

Così, ad esempio, pare opportuno ricordare che la liquidazione di Federconsorzi è stata oggetto di esame non solo da parte della magistratura